COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 139 del 23/07/2019

OGGETTO: Festeggiamenti in onore di Maria SS. del Caroseno - Parrocchia Santa Maria del Caroseno – Patrocinio.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventitre** del mese di luglio, con inizio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	*Sindaco*	x	
dott.ssa Luisa Simone	*Vice Sindaco*	x	
prof.ssa Franca De Bellis	*Assessore*	x	
dott. Giovanni Filomeno	*Assessore*	x	
dott. Giovanni Sansonetti	*Assessore*	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	*Assessore*	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

LA GIUNTA

Premesso:

che, con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 9181, in data 25/06/2019, don Vito Cassone, in qualità di Parroco della Chiesa di Santa Maria del Caroseno, con sede a Castellana Grotte in, ha chiesto la concessione del Patrocinio di questo Ente per la Festa parrocchiale Maria SS. del Caroseno, prevista, come ogni anno, per il giorno 8 settembre, in uno con la possibilità di affissione gratuita di numero 25 manifesti;

che con ulteriore nota, del 25 giugno 2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9180 in pari data, lo stesso Parroco, ribadendo che la Parrocchia "*non persegue finalità di lucro*", ha rivolto istanza per la concessione di un intervento finanziario a titolo di compartecipazione alle spese, da sostenersi da parte della Parrocchia, per la realizzazione del programma dei festeggiamenti, quantificate, preventivamente, in complessivi € 2.079,60, impegnandosi "*ad utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione indicata*";

Considerato, che, nel segno del *Programma Amministrativo di mandato 2017/2022*, questa Amministrazione comunale intende sostenere ogni attività tesa alla valorizzazione culturale, sociale e civile della comunità di riferimento;

Richiamato:

- il comma 2 dell'art. 3 – Autonomia dei Comuni e delle Province - del D.Lgs. n. 267/2000 che recita "*Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.";*
- il comma 1 dell'art. 1 Autonomia – Statuto e Regolamenti - del vigente Statuto comunale: che prevede: **"***Il Comune di Castellana Grotte rappresenta l'intera comunità locale, ne cura i suoi interessi e ne promuove e programma lo sviluppo economico, sociale e civile*.";

Visto il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina "*per la concessione di finanziamenti e benefici economici in materia di attività turistiche, sportive e ricreative e della tutela dei valori monumentali, ambientali, storici e dello sviluppo economico*", approvato con deliberazione di C.C. n. 57 in data 10.05.1994, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che, a mente del menzionato Regolamento, l'Ente, nell'ambito dei settori di intervento di cui al medesimo Regolamento e nella specie delle "*attività per la tutela e lo sviluppo di valori monumentali e artistici, storici e tradizionali*", sostiene soggetti (Associazioni, Comitati, fondazioni ecc.) "*che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune*", concedendo benefici economici per la realizzazione di manifestazioni come quella proposta;

Richiamato, in più, il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, come integrato dalla Deliberazione di C.C. n. 113 in data 14.07.2004, esecutiva nei modi di legge, che, introducendo il comma 5 agli artt. 33 e 39, prevede la possibilità per l'Amministrazione, "*in presenza di manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale, turistica e sportiva*" di disporre, con apposito atto, l'esenzione dal pagamento dell'imposta;

Ritenuto, per quanto sopra detto, in considerazione delle finalità della iniziativa come proposta, di concedere alla Parrocchia Santa Maria del Caroseno, nella persona del Parroco:

- la concessione del Patrocinio dell'Ente;
- un contributo di € 250,00, quale compartecipazione dell'Ente alle spese da sostenersi da parte della Parrocchia Santa Maria del Caroseno per l'organizzazione della Festa in onore di Maria SS. del Caroseno, quantificate, giusta bilancio preventivo prodotto dallo stesso Parroco, in complessivi € 2.079,60;
- l'esonero dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per n. 25 manifesti riportanti il calendario della manifestazione;

Dato atto che l'intervento di sostegno alle spese come sopra esposto non si configura come sponsorizzazione e non contrasta con l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in quanto trattasi di realizzazione di attività che rientrano tutte tra quelle volte allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio, obiettivo che l'Ente è tenuto a perseguire. In particolare:

- con i pareri nn. 6, 7 e 11/2011 la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria ha affermato che non ricorre il concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- con parere 31.03.2011, n. 164 la Corte dei Conti, Sezione Lombardia specifica, espressamente, per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso "*lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra il cittadino e la comunità locale, quali i comitati, cui può partecipare l'Amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato*";
- con il parere n. 46 del 13.04.2011, la Corte dei Conti Sezione Piemonte ritiene che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L n. 78/10 sia operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine e che devono, invece, ritenersi ammesse le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente e svolte nell'interesse della collettività, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;

Dato Atto, altresì, che anche dalla lettura dei pareri della locale Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia si evince che devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni) ad iniziative di terzi soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Lettura, tra l'altro, ritenuta coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Sempre che l'erogazione di detti contributi avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, il quale pone un principio generale applicabile in ogni caso di concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, comunque denominati che integrino l'attribuzione di vantaggi economici a persone e enti pubblici e privati (Sezione di Controllo Puglia, deliberazioni 163/PAR/2010; n. 32/PAR/2011 e n. 33/PAR/2011 del 1.06.2011);

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una riguardante l'**immediata eseguibilità**;

DELIBERA

La premessa è parte integrante della presente deliberazione.

1. **Di concedere**, per i motivi espressi in premessa, alla Parrocchia Santa Maria del Caroseno, il Patrocinio dell'Ente in occasione dell'organizzazione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria del Caroseno, per il giorno 8 settembre p.v., in uno con l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ove ne ricorrano i presupposti di legge, per numero 25 locandine/manifesti, riportanti il programma della manifestazione;

2. **Di concedere,** a mente del vigente Regolamento comunale, alla Parrocchia Santa Maria del Caroseno il contributo di € 250,00, quale compartecipazione dell'Ente alle spese da sostenersi da parte della stessa per l'organizzazione dell'iniziativa in parola, quantificate, giusto bilancio preventivo prodotto in complessivi € 2.079,60, dando atto che il contributo assegnato verrà erogato ad avvenuta realizzazione della manifestazione, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al punto 4 che segue e che in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa sarà disposta la revoca del contributo o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato;

3. **Di prenotare** la somma di € 250,00 con imputazione alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 4 (cap. 760.00 denominato: "Enti Teatrali, istituti ed enti ed associazioni comitati finalità culturali, religiose e varie - contributi") del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 annualità 2019";

4. **Di stabilire** che la liquidazione del contributo di cui al punto 2 che precede, è subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione finale (Bilancio Entrate/Spese dell'iniziativa), corredata dalle relative fatture, idonea documentazione di tracciabilità dei pagamenti, nonché da specifica relazione tecnica sui risultati conseguiti, oltre che da specifica dichiarazione, a firma del Parroco, sussistendone i requisiti, che la Parrocchia Santa Maria del Caroseno non è tenuta al pagamento della ritenuta di cui all'art. 28 del DPR n. 600/1973;

5. **Di dare atto** che la Parrocchia Santa Maria del Caroseno di Castellana Grotte non persegue fini di lucro e non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito e si impegna ad utilizzare la compartecipazione di euro 250,00 per l'attuazione del programma dei festeggiamenti presentato a questo Ente ed agli atti di ufficio;

6. **Di dare atto,** altresì, che questo Ente:
   - rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca in virtù della realizzazione della Festa in oggetto tra la Parrocchia Santa Maria del Caroseno e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra prestazione;
   - non assume responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e svolgimento della manifestazione in parola ivi compreso ogni attività necessaria per l'allestimento della stessa;

7. **Di Dare atto**, infine che per la circostanza, la Parrocchia Santa Maria del Caroseno è tenuta a garantire, tra l'altro, anche ogni misura di safety di cui alle più recenti circolari ministeriali in tema di svolgimento di pubbliche manifestazioni;

8. **Di demandare** al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti successivi e conseguenti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

9. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento:
   - al SUAP per gli adempimenti di competenza;
   - al Comando di Polizia Locale per predisporre le necessarie Ordinanze in materia di sicurezza e viabilità, nonché le necessarie autorizzazioni;
   - all'Ufficio Tributi – Sezione Tributi Minori dell'Ente;

10. **Di trasmettere,** altresì, copia del presente provvedimento al Parroco della Chiesa di Santa Maria del Caroseno di Castellana Grotte;

11. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Redattore
Antonia Tauro

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 23/07/2019

Il Responsabile del Settore III
f.to Maria Teresa Impedovo

Parere di regolarità contabile: Favorevole.

Castellana Grotte, 23/07/2019

Il Responsabile del Settore IV
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Generale
f.to dott. Francesco De Ruvo	f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 975

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo *www.comune.castellanagrotte.ba.it/* e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 26/07/2019 al 10/08/2019.

Castellana Grotte, 26 luglio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

La presente deliberazione:

- o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- o è divenuta esecutiva il giorno **23/07/2019** in quanto:

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 26 luglio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Donata Notarangelo